



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Ravenna, 23 .12 .2014.

Prot. n. 206/14

Oggetto: **Legge 10 novembre 2014 n° 162 - Convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati in materia di separazioni e divorzi. Gestione amministrativa della procedura.**

L'art. 6, Il co., D.L. 132/14 conv. con modificazioni con L. 162/14, prevede la negoziazione assistita da uno o piu' avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto puo' essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarita', comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3.

In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto puo' essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale :

- a. quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza;
- b. quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli lo trasmette, entro 5 giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

Cio' posto, si comunicano le disposizioni in merito alla gestione amministrativa della procedura che, salvo disposizioni ministeriali contrarie, è da ritenersi in regime di esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa come tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi (v. sent. n.11458/2005 Cass. Civ. e sent. n. 202/2003 Corte Cost.):

- L'avvocato deposita in due esemplari l'accordo raggiunto a seguito di convenzione assistita nella segreteria degli affari civili coordinata dal cancelliere Graziella Vignuzzi.

- Il cancelliere addetto :

1. appone il timbro del depositato e rilascia, se richiesto, l'attestazione di avvenuto deposito, previa corresponsione dei diritti di cancelleria dovuti;

Codice Ufficio: M_DG03901402109

Codice fiscale: 92001640397

Viale G. Falcone 67 48100 RAVENNA
tel. + 39 0544 511611 - telefax + 39 0544 404050
e-mail: segreteria_procura_ravenna@giustizia.it

2. iscrive l'atto nel registro "di comodo" appositamente istituito e predispone un fascicoletto sul quale appone in copertina il modulo allegato barrando la casella corrispondente all'oggetto dell'accordo nonché quella relativa alla presenza o meno di figli minori. I fascicoletti, ai fini di un riconoscimento più agevole, saranno di due colorazioni diverse, una di colore verde per le richieste di nullaosta ed una di colore rosa per le autorizzazioni;
3. sottopone l'accordo raggiunto al magistrato designato;
4. restituisce all'avvocato uno dei due esemplari con apposto il timbro con il nullaosta o l'autorizzazione come da istruzioni fornite dal magistrato;
5. trasmette al Tribunale, entro 5 giorni dall'emissione, l'eventuale provvedimento relativo alla non rispondenza dell'accordo all'interesse dei figli, unitamente agli atti relativi.

Il cancelliere addetto avrà inoltre cura di assicurarsi entrambe le parti siano assistite da un avvocato e che, al momento del deposito, l'atto sia corredato dalla denuncia dei redditi, dallo stato di famiglia e da eventuali documentazioni di carattere sanitario, nel caso di presenza di figli con handicap.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Giorgio Petrani